



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNI 2020-2022

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

(D.Lgs. 118/2011. Principio contabile della programmazione di bilancio punto 9.11)

Le previsioni di bilancio 2020/2022 sono state effettuate nel rispetto delle scelte operate dall'Amministrazione, in merito alle priorità da attuare, ai servizi da prestare, alla definizione di tariffe e aliquote per le entrate rispetto alla precedente annualità nonché dei trasferimenti e contributi, nel rispetto della normativa ad oggi vigente.

Dalla proposta di legge di bilancio statale per l'anno 2020, arriveranno, con ogni probabilità, importanti novità anche in materia di finanza locale.

Con la legge di bilancio per l'anno 2020, dovrebbe essere introdotta la c.d. nuova Imu, ossia un'imposta unica con aliquota massima all'11,4 per mille pari al tetto nella somma attuale di Imu e Tasi al fine di eliminare il doppione e semplificare il sistema delle aliquote. Il correttivo, infatti, consente ai comuni di fissare il livello di prelievo sempre entro il tetto dell'11,4 per mille, differenziandolo solo per categorie predeterminate per legge.

Dovrebbe essere confermata la possibilità di applicare la maggiorazione Tasi nei Comuni che l'hanno applicata nel 2015 e seguenti.

Trattasi di misure, però, che non entreranno in vigore prima del 1° gennaio 2020; ciò costringerà gli enti che approveranno il bilancio in data anteriore al 31 dicembre ad intervenire ancora su regolamenti e aliquote, tariffe e altro.

Con riferimento alla Tari si è avviata la riforma del sistema tariffario che dovrebbe condurre ad una revisione del sistema tariffe ed ad una "normalizzazione" delle stesse a livello nazionale. In ulteriore aggiunta l'amministrazione prevede, per l'anno 2020 l'avvio della fase sperimentale della tariffazione puntuale, almeno nella fase di raccolta ed elaborazione dati. Il sistema tariffario, se non modificato, partirà dagli anni 2021/2022.

Previsioni di entrata

Le previsioni afferenti ai 9 titoli di entrata del bilancio di previsione anno 2020 sono riportate nella seguente tabella:

Tit.	Descrizione	Previsione competenza 2020	Previsione cassa al netto fondo cassa iniziale 2020
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.811.969,56	18.478.501,59
2	Trasferimenti correnti	1.743.120,55	2.166.293,52
3	Entrate extratributarie	4.715.664,48	7.312.194,96
4	Entrate in conto capitale	7.425.762,81	7.508.672,95
6	Accensione di prestiti	0,00	644.617,31
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.215.508,00	7.960.353,62
Totale =		35.912.025,40	45.070.633,95

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Imposte e tasse e proventi assimilati

Le linee seguite in materia tributaria sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Anche il bilancio di previsione 2020-2022 è stato predisposto avendo riguardo ai limiti posti in materia di politiche tributarie e fiscali. Indipendentemente dalla scelta del legislatore in materia di imposte e tasse locali, nella formazione del bilancio 2020/2022 la volontà dell'Amministrazione Comunale è orientata al mantenimento della pressione fiscale invariata rispetto agli ultimi esercizi. Per la componente TARI non è ancora stato redatto il necessario PEF da parte dell'autorità competente, l'ATO. Non appena verrà prodotto sarà verificata, la copertura dei costi in esso

previsti, con le entrate connesse all'applicazione delle tariffe vigenti provvedendo, in caso di necessità, alle dovute correzioni del Piano e delle tariffe.

L'Ente prosegue nella gestione delle attività connesse alla attuazione di progetti finalizzati alla completa acquisizione delle entrate affinando i processi legati alla riscossione ordinaria e/o coattiva delle entrate tributarie. Permane la previsione dello svolgimento delle azioni finalizzate al recupero dell'evasione che delle morosità, sia con riferimento alle imposte e tasse ordinarie che a quelle accertate a seguito di emersione di nuova base imponibile, già avviato e messo in campo negli anni precedenti, con risultati significativi. Finalizzato ad un ulteriore rafforzamento delle attività di recupero tributario, nel corso dell'anno 2018, è stato creato un gruppo di lavoro interno denominato "Unità di Progetto Entrate" che ha operato e opera nella riorganizzazione della gestione entrate; siano esse di natura tributaria ovvero di natura extratributaria/patrimoniale. Questo progetto a sviluppo continuo comporta, tra l'altro, lo svolgimento di attività coordinate consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche, iscrizioni a corsi o scuole, richiesta di interventi a sostegno del reddito, SUAP e altro) ed i versamenti effettuati. Fondamentale importanza viene affidata all'attività di acquisizione e bonifica delle banche dati, apportando le dovute correzioni degli errori presenti negli archivi, associata ad una analisi dell'universo dei contribuenti. L'attività è stata e sarà ancora resa possibile grazie alla collaborazione interna tra gli uffici dell'Ente, in particolare l'ufficio Tributi, il CED e il servizio che si occupa del SIT (membri attivi e fattivi del progetto). Per la parte tributaria vengono utilizzate tutte le banche dati disponibili integrandole sia nel SIT (sistema informativo territoriale) sia nel gestionale in uso al servizio tributi. Mancando una necessaria biunivocità nel flusso informativo e informatico tra le due basi di dati, i diversi uffici stanno pensando alla modalità operativa per rendere fattiva tale possibilità. L'ente esprime interesse anche a tutti gli strumenti messi a disposizione in ambito regionale, tipo MARTE o software simili, per contribuire al sistema della fiscalità regionale integrata.

Con la riforma intervenuta della riscossione l'Ente ha deliberato l'affidamento delle attività di riscossione coattiva al nuovo soggetto Agenzia delle Entrate - Riscossione. La riscossione coattiva continuerà, quindi, ad attuarsi attraverso l'emissione di ingiunzioni fiscali e mediante il nuovo concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate. Riscossione cui seguiranno, in caso di perdurante insolvenza dei debitori, le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.

Il rafforzamento dei controlli sugli ISEE presentati ha raggiunto un buon livello di efficacia. Attraverso l'incrocio di banche dati diverse viene perseguito l'obiettivo che solo i cittadini più bisognosi possano beneficiare delle agevolazioni tributarie previste.

IUC

L'art. 1, comma 639 della legge 147/2013 ha introdotto il tributo denominato IUC. A norma di detto articolato la IUC veniva così definita, *“essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*.

La gestione delle tre singole componenti avviene ancora in maniera autonoma, anche se spesso si sono registrate azioni o volontà parlamentari di addivenire alla unificazione di tutte o di alcune delle componenti. Si ricorda anche una nota dell'ordine dei dottori commercialisti che ha richiesto una semplificazione delle scadenze ed una unificazione della TASI e dell'IMU.

IMU

La stima delle entrate per quanto attiene l'IMU parte dalle unità abitative presenti in catasto urbano, secondo le diverse categorie catastali e/o destinazioni.

La flessibilità lasciata dal legislatore alle determinazioni locali in termini di aliquote ha comportato un quadro tariffario molto articolato che lascia margini per eventuali interventi in termini di semplificazione. Il tendenziale aumento del gettito IMU nel tempo è collegato all'incremento di base imponibile in parte collegato anche ai risultati dell'attività di accertamento tributario.

L'aliquota ordinaria IMU rimane fissata al 10,6 per mille.

Per l'abitazione principale tale aliquota viene definita al 4.5 per mille ma con l'applicazione alle sole unità abitative definite “di lusso”, ovvero categoria A1, A8 e A9. Per le altre abitazioni vige l'esenzione dell'imposta a condizione che esistano i requisiti per poterla definire abitazione principale. È necessario che vi sia contemporanea sussistenza di residenza anagrafica e dimora abituale.

Negli anni trascorsi sono state previste tutta una serie di aliquote agevolate, volte soprattutto a valorizzare e tutelare le situazioni di disagio familiare o di disagio economico.

La consistenza delle aliquote ed i regolamenti per l'applicazione del tributo sono disponibili sul sito del MEF in apposita pagina a questo dedicata.

TASI

Per l'anno 2019 la maggiorazione TASI, possibile fino al massimo dello 0,8 per mille, veniva prevista e confermata nella misura dello 0,5 per mille. Per l'anno 2020, avuto riguardo alle previsioni normative vigenti, ne è prevista la conferma.

La previsione inserita in bilancio relativamente ad IMU e TASI, è stata effettuata attraverso una proiezione di gettito mediante l'applicazione del sistema delle aliquote, già approvato per il periodo 2014/2019, in riferimento al patrimonio immobiliare presente nel territorio comunale.

L'IMU ha un gettito previsto al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune di Montevarchi al Fondo di Solidarietà Comunale. Tale somma, in detrazione, verrà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU.

TARI

In attesa dell'introduzione e avvio del nuovo sistema tariffario, l'Ente si riferisce all'articolo 1 che, dal comma 641 al comma 668, prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

La tariffa viene calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario redatto dall'ATO, definita nella norma autorità competente, al momento ancora non disponibile.

Per tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, è stato provveduto ad accantonare, nell'apposito FCDE, fondi a garanzia dei rischi di realizzo dei crediti iscritti in bilancio.

Compartecipazione di tributi

E' confermata l'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% con fascia di esenzione fissata ad € 9.000,00.

Fondi da Amministrazioni Centrali

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Montevarchi, a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), è pari ad € 1.790.000,00. L'importo è stato stimato tenendo conto delle attribuzioni previste per l'anno 2020 e delle indicazioni riportate dalla normativa vigente in rapporto alle definizioni dei trasferimenti in ragione delle percentuali di assegnazione sulla base dei costi standard. La previsione di entrata dovrà essere rivista a seguito delle scelte in materia di finanza locale che verranno adottate dal governo centrale.

La proposta di legge di bilancio per l'anno 2020 contiene la previsione della corresponsione del cosiddetto contributo IMU/TASI, nella misura assegnata per l'anno 2019, in favore dei Comuni penalizzati dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Tra tali comuni rientra anche questo Ente.

Trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'Ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie derivano dalla vendita ed erogazione di servizi e sono costituite dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, dagli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. Sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate. La somma prevista in entrata del bilancio, per effetto della gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini, ricomprende anche le previsioni di incasso relative al Comune di Terranuova, le quali trovano contropartita, di pari importo, nella parte Spesa.

La previsione degli interessi attivi ricomprende, oltre agli interessi che si prevede maturino sulle giacenze di cassa dei conti correnti, anche un conguaglio da corrispondersi da parte di Consiag Spa, sul regolamento del differenziale tassi sul contratto di finanziamento del 23/12/2003; contratto la cui scadenza è fissata nell'anno 2021.

Tributi in conto capitale

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

Contributi agli investimenti

Sono previsti contributi regionali iscritti in relazione ai finanziamenti previsti di provenienza regionale.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata si riferiscono a quelle da proventi dei permessi a costruire, calcolate in rapporto ai rateizzi delle concessioni già rilasciate e a quelle in fase di probabile rilascio, e ad altre entrate da trasferimenti da soggetti privati. Tale tipologia di entrata è stata integralmente destinata al finanziamento di spese di investimento.

Accensione di Mutui e prestiti

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

Previsioni di spesa

Le previsioni afferenti ai 7 titoli di spesa del bilancio di previsione anno 2020 sono riportate nella seguente tabella:

Tit	Descrizione	Previsione 2020	Previsione di Cassa
1	Spese correnti	20.939.806,26	26.172.610,07
2	Spese in conto capitale	7.468.262,81	9.586.393,23
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	503.768,33	503.768,33
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	6.215.508,00	7.835.460,60
totale =		36.127.345,40	45.098.232,23

Spesa corrente

La spesa corrente relativa al triennio 2020/2022, è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete
- Quote di trasferimento obbligatorio all'ASL
- Quote di compartecipazione alla spesa per minori, anziani e disabili ricoverati in istituti, stimata in base agli utenti attualmente in carico
- Spese per le elezioni, controbilanciate da analoga previsione di entrata. In fase di impostazione del bilancio l'importo previsto è pari a zero in considerazione che, al momento, non sono previste consultazioni elettorali.

Ai fini del rispetto dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, si dà atto che i limiti di legge sono stati rispettati.

FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile 4.2, al punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad esempio, le sanzioni amministrative al codice della strada, i recuperi da accertamento tributario, ecc.). Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), nel bilancio di previsione, e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di Rendiconto. Nel corso di ciascun esercizio, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione, esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio. Allo scopo è stata stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato in € 1.044.242,31 utilizzando la media aritmetica semplice dei rapporti annui fra incassi e accertamenti nei 5 esercizi precedenti, è stato iscritto nel bilancio 2020/2022, anno 2020, per € 1.099.202,43. L'accantonamento in bilancio è stato effettuato, con riferimento alla legge di bilancio 2018, nella misura pari all' 95% del totale del Fondo calcolato e secondo le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Fondo Rischi Perdite Società Partecipate.

L'art. 21 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n.175 prevede che:

"1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione...omissis".

Il risultato di esercizio conseguito dalle varie società partecipate da questo Ente che è stato preso a riferimento per definire l'accantonamento nel bilancio di previsione 2020-2022, è quello del 2018, ovvero dell'ultimo esercizio chiuso, un accantonamento annuo come di seguito indicato:

ANNO 2020 € 15,18, Fondo conseguente a perdita di esercizio anno 2018 soc. FIDI Toscana SpA di € 9.486.651,00; quota partecipazione 0,00016;

ANNO 2021 € 0,00;

ANNO 2022 € 0,00.

.

Sulla base del risultato 2019 che sarà conseguito dalle varie società partecipate dal Comune, sarà effettuata una nuova verifica e, eventualmente, effettuato gli accantonamenti dovuti in caso di risultati di fine esercizio negativi.

Fondo rischi

Gli stanziamenti di bilancio previsti nelle voci relative al fondo rischi sono stati previsti sulla base della ricognizione del contenzioso esistente con possibili oneri a carico del Comune.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

- FONDO RISCHI SPESE LEGALI

È stato ritenuto congruo prevedere nel bilancio di previsione 2020-2022 un accantonamento annuo come di seguito indicato:

ANNO 2020 € 5.000,00;

ANNO 2021 € 5.000,00;

ANNO 2022 € 5.000,00.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stato utilizzato l'accantonamento di competenza per l'importo di € 20 mila ad integrazione del capitolo di spesa finalizzato all'accoglimento delle spese per contenzioso legale.

- FONDO RISCHI SPESE PASSIVITA' POTENZIALI

È stato ritenuto congruo prevedere nel bilancio di previsione 2020-2022 un accantonamento annuo come di seguito indicato:

ANNO 2020 € 4.984,82;

ANNO 2021 € 5.000,00;
ANNO 2022 € 5.000,00.

Nel corso dell'esercizio 2019 non è stato utilizzato lo stanziamento di competenza. E' stata, altresì, utilizzata, parzialmente, la quota di risultato di amministrazione 2018 accantonata, allo scopo, per un importo di € 13.269,91 finalizzato alla copertura di spese connesse a contenziosi.

In sede di Rendiconto 2018 è stata accantonata la somma € 398.828,01, a titolo fondo rischi contenzioso e maggiori spese legali.

Fondo indennità di fine mandato

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al paragrafo 5, punto 5.1. stabilisce, tra l'altro, che *“anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”*.

L'accantonamento annuo ha tenuto conto di quanto stabilito dall'82, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede l'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato; analogamente l'art. 10 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 cita testualmente: “ A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno”.

Sulla base di quanto sopra è stato effettuato i seguenti accantonamenti annuali:

ANNO 2020 € 2.930,00;
ANNO 2021 € 2.930,00.
ANNO 2022 € 2.930,00.

In sede di Rendiconto 2018 è stata accantonata, a titolo di indennità di fine mandato, la somma € 8.790,00; somma confluita nel Risultato di amministrazione 2019. Non è stato applicato alcun importo al bilancio di previsione 2019-2021.

Fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, primi 3 commi:

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

Gli stanziamenti annui del fondo di riserva sono superiori alla quote minime, in rapporto alla spesa corrente, come di seguito indicato:

ANNO 2020: € 67.360,83, corrispondente allo 0,32% della spesa corrente;

ANNO 2021: € 67.045,32, corrispondente allo 0,31% della spesa corrente;

ANNO 2022: € 93.645,32, corrispondente allo 0,43% della spesa corrente.

Fondo di riserva di cassa

Il comma 2 quater del citato D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che:

“Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Se consideriamo il totale generale delle spese finali pari a € 28.408.069,07 lo 0,2% ammonta a € 56.816,13. E' stato stanziato, nell'apposito fondo di riserva di cassa dell'annualità 2020, la somma di € 1.200.000,00 pari all'4,22 delle spese finali.

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Risultato di amministrazione presunto 2019: € 6.689.088,30.

Di cui:

- Parte accantonata	€.	5.073.718,84
- Parte vincolata	€.	842.330,05
- Parte destinata agli investimenti	€.	700.000,00
- Parte disponibile	€.	73.039,41

Di seguito sono esposti in dettaglio i contenuti delle componenti dell'avanzo:

Parte Accantonata:

Il FCDE, che complessivamente ammonta a € 4.611.440,74, è così composto:

Fondo rischi perdite società partecipate (risultati esercizio positivi)	€	22,00
---	---	-------

Altri accantonamenti da leggi e principi contabili, che complessivamente ammontano a € 462.256,10, sono così composti:

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| • Indennità fine mandato | € | 11.720,00 |
| • Fondo rischi maggiori spese legali | € | 40.000,00 |
| • Fondo rischi passività potenziali | € | 410.536,10 |

QUOTE VINCOLATE:

Somma derivante dall'eliminazione di residui passivi in conto capitale con vincolo di destinazione: € 842.330,05

- | | | |
|---|---|------------|
| • Diverso utilizzo mutui in essere | € | 762.330,05 |
| • Vincoli da trasferimenti | € | 30.000,00 |
| • Vincoli da leggi e principi contabili | € | 50.000,00 |

Parte destinata agli investimenti:

Vincoli destinati agli investimenti in conto capitale:	€	700.000,00
--	---	------------

Parte disponibile	€	73.039,41.
--------------------------	---	------------

c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

Nel Bilancio 2020/2022 non è stata prevista l'applicazione del Risultato di amministrazione presunto.

Il Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 è pari ad € 6.690.573,30.

d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche redatto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.50/2016 e del D.M. 14/2018.

Per il triennio 2020/2022 non è stato previsto il ricorso all'indebitamento.

e) Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

Per le opere inserite nei Programmi delle Opere Pubbliche del Bilancio in corso e in quelli relativi al Bilancio 2020/2022 non si è determinata la necessità di prevedere FPV di spesa dato che la programmazione delle opere pubbliche non evidenzia investimenti la cui realizzazione sia prevista su più esercizi. E' ipotizzabile che alcuni investimenti debbano essere riprogrammati e trovare, eventualmente, collocazione nel cronoprogramma nel caso che la realizzazione dell'intervento sia eseguita su più anni. In tal caso verranno modificati gli stanziamenti dei capitoli di spesa e dei correlati capitoli di FPV.

f) Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano sussistere prestate garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o soggetti esterni all'Ente.

g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

L'Ente non ha mai sottoscritto contratti di finanza derivata.

h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'unico ente strumentale al Comune è l'ASP Montevarchi (ex Casa di Riposo). Il bilancio consuntivo è consultabile nel sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione Enti controllati Enti pubblici vigilati.

i) Partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Il Comune di Montevarchi detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

RAGIONE SOCIALE	PARTECIPAZIONE %	PATRIMONIO NETTO	RISULTATO D'ESERCIZIO 2018
Arezzo Casa Spa	7,80	€ 5.865.475,00	€ 131.368,00
Publiacqua Spa	0,06	€ 273.640.196,00	€ 44.614.378,00
C.S.A. Impianti Spa	4,05	€ 5.029.511,00	€ 2.236.501,00
C. S. A. Spa- in liquidazione	12,03	€ 1.297.211,00	€ 0,00
Valdarno Sviluppo Spa (in procedura di fallimento)	4,62		
Fidi Toscana Spa	0,000162	€ 103.511.597,00	€ - 9.486.651,00
Consiag Spa	0,69	€ 206.783.035,00	€ 8.081.459,00
Centro Pluriservizi Spa	46,41	€. 1.742.606,00	€ 6.105,00
AF Montevarchi Spa	99,00	€ 977.002,00	€. 294.780,00
Toscana Piante e Fiori ScrI -in liquidazione	1,93		

j) Altre informazioni.

Risultato di amministrazione applicato

Il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2018 con deliberazione C.C. n. 28 del 18/04/2019 il cui risultato di amministrazione è rappresentato come segue:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZ A	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				757.123,91
RISCOSSIONI	(+)	5.736.401,18	20.060.633,12	25.797.034,30
PAGAMENTI	(-)	5.328.429,70	17.767.991,36	23.096.421,06
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.457.737,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.457.737,15
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	6.646.612,43	4.061.650,21	10.708.262,64
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.283.803,05	5.647.351,14	6.931.160,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ¹⁵¹	(-)			816.753,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ¹⁵¹	(-)			354.369,01
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ... (A) ¹⁵¹	(=)			6.063.717,04

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		6.063.717,04
Parte accantonata ¹⁵¹		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		3.749.780,92
Accantonamento residui perenti al 31/12/..... (solo per le regioni) ¹⁵¹		447.618,01
Altri accantonamenti		
Totale parte accantonata (B)		4.197.398,93
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		30.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		762.330,05
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		792.330,05
Parte destinata agli investimenti		
		392.678,05
Totale parte destinata agli investimenti		392.678,05
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		81.310,01
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati avendo riguardo agli stanziamenti di competenza e dei residui e, per quanto riguarda l'entrata, in relazione alla:

- esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto, quindi, conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
- riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione.

Per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;

- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

La disponibilità di risorse di cassa è, attualmente, superiore al limite effettivamente utilizzabile in relazione alla programmazione degli investimenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di:

- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere anche pagate rispettando comunque i vincoli in materia di pagamenti;
- rispettare i termini di pagamento delle fatture pervenute a vario titolo.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio è stato provveduto all'articolazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, soprattutto se collegati a entrate straordinarie nel loro ammontare;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Gli stanziamenti delle entrate e spese ricorrenti, nell'anno 2020, ammontano rispettivamente ad € 289.411,73 e € 283.509,04.

Vincoli in materia di pareggio di bilancio

La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova regola contabile - in sostituzione del previgente patto di stabilità interno - mediante cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Essa, introdotta in via definitiva nell'ordinamento con la legge di bilancio 2017, stabilisce che il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (armonizzazione dei sistemi contabili) come previsto dalla Legge di bilancio 2019 n.145/2018 – art.1, comma 820.

A decorrere dall'anno 2019, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 – art.1, comma 821).

A decorrere dall'anno 2019 sono superate le norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 –art.1, comma 823).

A decorrere dall'anno 2019, cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Attualmente l'FPV è inglobato nel saldo, in modo stabile a partire dal 2020, anche se limitatamente alla quota finanziata da entrate finali (quindi al netto del debito e dell'avanzo).

Limiti di spesa

L'Ente, approvando in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019, e , rispettando anche il saldo del pareggio di bilancio, non è assoggettato ai seguenti limiti di spesa (DL 50/2017):

- riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DI 78/2010);
- riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DI 78/2010);
- divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- riduzione delle spese per le missioni in misura non inferiore al 50% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 12, DI 78/2010);

- riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27 «taglia carta», comma 1, del DI 25 giugno 2008 n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133);
- riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 13, del DI 78/2010). Infatti l'abolizione completa di questo limite scatta dal 2020.

A queste spese si aggiungono le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (massimo 30% delle spese sostenute nel 2011, a loro volta non superiori all'80% di quelle del 2009 – articolo 5, comma 2, del DI 95/2012), con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di vigilanza sulla rete stradale provinciale e comunale.

Ma agli enti locali che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e il rendiconto entro il 30/4 non si applicano vincoli in materia di automezzi, acquisto immobili, piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, comunicazione delle spese pubblicitarie.

Stanziamento fondo svalutazione PCC

La previsione attuale degli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo non comporta l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al c. 862 della L.145/2018. Qualora, alla chiusura dell'esercizio, si verificasse la necessità di accantonare somme a tale scopo, l'Ente potrà provvedere entro il 28 febbraio 2020 così come disposto dall'art. 50 del DL 124/2019 c.d. "Decreto Fiscale".